



UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO – LARGO A. GEMELLI 1

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'ECONOMIA
E DELLA GESTIONE AZIENDALE

Milano, 16 settembre 2017

Spettabile
C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254 RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO¹.

Premessa

In data 3 maggio 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio IV ha avviato una consultazione pubblica per il recepimento in Italia della direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014². Successivamente, in data 2 agosto 2016, è stato reso pubblico uno schema di decreto legislativo recante le disposizioni necessarie a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/95/UE.

In attuazione della legge di delega comunitaria 9 luglio 2015, n. 114, il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254³, ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni comunitarie sopra richiamate, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e

¹ Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono in alcun modo l'ente di appartenenza.

² Il testo della direttiva è disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095>

³ Recante "Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017.

del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione) sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri.

L'ambito applicativo del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254

Il regime di trasparenza introdotto dal D.Lgs. n. 254/2016 si sostanzia nell'obbligo per le imprese di redigere e pubblicare, per ogni esercizio, una dichiarazione *“di carattere non finanziario”* (di seguito la “DNF”) che copra, *“nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, ... i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa...”* (art. 3, comma 1).

I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solo gli enti di interesse pubblico, come definiti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, che superino taluni requisiti dimensionali (ex art. 2, comma1; “enti di interesse pubblico rilevanti” o “EIPR”), ossia che: *i)* abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e *ii)* alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di Euro.

L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 254/2016 fornisce alcune indicazioni ulteriori che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF⁴. In primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell'attività di impresa, che consistono *“almeno”* nella descrizione: *i)* dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii)* del modello organizzativo e gestionale dell'impresa, compresi i modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-ambientali indicati dal D.Lgs. n. 254/2016; *iii)* delle politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche [art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *c)*].

In secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza – o di “materialità” – in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti i profili prima richiamati: difatti, la descrizione dell'attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti sui temi socio-ambientali va fatta solo con riferimento a quei temi *“che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa”*.

Gli EIPR che siano *“società madri”* di un gruppo di grandi dimensioni devono pubblicare una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 4). La norma in esame si limita a prevedere che la DNF consolidata comprende i dati della società madre e delle società figlie consolidate integralmente *“nella misura necessaria*

⁴ In tema è stato rilevato che “lascia qualche perplessità l'obbligo di rispondere ai dieci punti richiesti con previste penalità nell'ipotesi di non ottemperanza”; cfr. F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017, p. 341.

ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta", richiamando poi l'integrale applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 3, quindi anche ai fini dell'individuazione del contenuto obbligatorio della DNF consolidata e la stessa determinazione del perimetro di consolidamento.

La vigilanza del Collegio sindacale

I criteri e i principi in base ai quali viene delineato, in particolare, il ruolo di vigilanza del collegio sindacale sulla gestione societaria devono intendersi integralmente richiamati e applicabili anche nell'ambito della predisposizione, pubblicazione e vigilanza dell'informativa oggetto della consultazione pubblica avviata dalla Consob.

In particolare, i compiti di vigilanza posti, nella materia in argomento, in capo al collegio sindacale sono determinati dalla riconduzione degli stessi *"nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuite a detto organo dalle norme generali dell'ordinamento"*, e quindi in particolare dall'art. 2403 c.c. e dall'art. 149 del TUF per i sindaci di società quotate. La Consob nella relazione accompagnatoria alla consultazione pubblica evidenzia come *"[...] sarà compito dei sindaci vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge previste in materia (ad esempio, modalità e tempistiche di pubblicazione della DNF, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, rispetto del principio *comply or explain* in tema di politiche attuate) nonché sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo predisposto dall'EIPR al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella DNF dell'attività di impresa, dei suoi risultati e dei suoi impatti con riguardo ai temi di natura non finanziaria richiamati dall'art. 3, comma 1, del decreto (ambientali, sociali, rispetto dei diritti umani, ecc.)"*.

I compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio

L'art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 254/2016 stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione di carattere non finanziario.

Al riguardo l'art. 4 del regolamento posto in consultazione prevede che il soggetto incaricato della revisione legale riferisca, in una sezione separata della relazione di revisione contabile sul bilancio, relativo allo stesso esercizio per il quale l'organo di gestione è chiamato a predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario, se quest'ultima è stata approvata dall'organo stesso.

Il principio di revisione ISA (Italia) 700, che disciplina le modalità di redazione della relazione di revisione, già prevede che quest'ultima possa includere una sezione separata in cui il revisore assolve ad *"altri obblighi di reportistica"* previsti da leggi o regolamenti.

Tenuto conto che l'adempimento sopra descritto, richiesto al revisore legale, è stabilito direttamente dalla direttiva 2014/95/UE, si ritiene opportuno che la relativa disciplina sia autonoma rispetto a quella relativa alla verifica del contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario.

La normativa Consob

L'art. 9 del D.Lgs. n. 254/2016 prevede che la Consob disciplini con regolamento (sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza relativi ai soggetti da esse vigilati):

a.1) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte:

1) degli EIPR;

2) dei soggetti che abbiano redatto su base volontaria dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie (art. 7);

a.2) le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quelle indicate all'art. 5 del D.Lgs. n. 254/2016 (pubblicazione nel registro delle imprese) nonché delle necessarie informazioni modificative o integrative della dichiarazione in parola che sono richieste dalla Consob (ai sensi del comma 2 dell'art. 9) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;

b) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3,

lettera b) dell'art. 9;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

* * *

Con riferimento alle disposizioni regolamentari oggetto della consultazione pubblica avviata dalla Consob si evidenzia quanto segue.

Necessità di una correzione terminologica


Come già rappresentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di consultazione pubblica avviata in data 3 maggio 2016, un elemento che appare di importanza non secondaria è la necessità di **modificare la terminologia utilizzata per la traduzione dell'espressione "non financial information" in lingua italiana**. L'espressione "*non financial information*" utilizzata dalla direttiva 2014/95/UE nel testo in lingua inglese è stata tradotta con "informazioni di carattere non finanziario" ossia, come in altre occasioni, l'espressione "*non financial*" è stato tradotto con "non finanziario". Si veda, ad esempio, la traduzione di "*non financial indicators*" con "*indicatori non finanziari*" in sede di "*Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione*" di cui al D.Lgs. 32/2007. In tale occasione è stato puntualmente rilevato che

“La versione italiana del disposto comunitario, traducendo il termine “financial” in “finanziario” ha, in realtà, fuorviato il significato originario delle richieste informative. Nella sostanza quindi, i “financial indicators” sono gli indicatori estrapolabili dalla contabilità generale, così come i “non financial indicators” sono gli indicatori non desumibili dalla contabilità generale. In sintesi, quindi, il legislatore richiede di esplicitare indicatori la cui fonte è rappresentata dalla contabilità generale (ossia dai prospetti di bilancio) e, se del caso, da indicatori originati da fonti informative estranee al bilancio”⁵.

Si ritiene quindi lessicalmente più corretto utilizzare nel provvedimento di recepimento della direttiva 2014/95/UE l’espressione “informazioni di carattere non contabile” o, più semplicemente, “informazioni non contabili”.

Ulteriormente, con riferimento all’art. 4) della normativa regolamentare oggetto della consultazione pubblica secondo cui *“Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell’avvenuta approvazione da parte **dell’organo di gestione** della dichiarazione non finanziaria”*, appare forse non lessicalmente coerente con quanto previsto dal comma 10 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 254/2016 che dispone che *“Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta predisposizione da parte **degli amministratori** della dichiarazione di carattere non finanziario”*. Anziché “organo di gestione” si potrebbe utilizzare l’espressione “organo amministrativo”.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.



(Claudio Sottoriva)

Prof. Claudio Sottoriva
Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Dipartimento di Scienze dell’Economia
e della Gestione Aziendale
Via Ludovico Necchi, 9 – uff. 202
20123 MILANO MI
E-mail: claudio.sottoriva@unicatt.it

⁵ Si veda il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile*, 14 gennaio 2009, disponibile al link http://www.odcec.roma.it/attachments/170_Relazione%20Bilancio1.pdf